Le attività:

> Tutor Giustizia

L'Avvocato dell'Angelo ©

Risarcimento tempi lunghi

Risarcimento vittime mafia

> Tutor dei Consumatori

Lo sportello e il Giornale

> Tutor Antiplagio

Sette

Psicosette

Riconoscere una setta

Riconoscere un capo setta

Storie di sette

Manipolazione mentale

Tecniche di plagio

Vittime del plagio

Che significa plagio

Reato di plagio

Situazione Italia-Europa

Libri

Articoli

Come uscirne

L'associazione:

Amici di Tutor

Chi siamo

Dove siamo

Organizzazione

Finalità

Bilancio trasparente

Dicono di Tutor

Sostieni l'associazione

Diventa Tutor, assòciati

Contatti

DIVENTA SOCIO DI TUTOR

L'attività dei volontari è fondamentale per l'associazione.
Per diventare un Tutor, ossia un difensore dei principi e dei valori morali su cui si basa l'attività dell'associazione, qualsiasi persona da qualunque regione può iscriversi.

La domanda si invia per posta o fax, ma occorre fare prima il versamento della quota associativa (ufficio postale o bonifico).

Versamento di € 14,00 sul

Conto Corrente Postale
n° 63 25 63 09

intestato a:

Associazione Tutor Onlus
Via Lisbona - Potenza

Nella causale scrivi: Quota Associativa

In caso di bonifico bancario, indicare il codice IBAN:
IT43 P076 0104 2000 0006 3256 309

Dopo aver fatto il versamento, clicca qui per compilare la domanda.

L'associazione stipulerà, per i soci attivi, l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'Art. 4 della Legge n° 266/91.

L'associazione tratterà i dati personali nel rispetto della privacy (D.Lgs. 196/03).

Volontariato e lavoro

I Tutor associati prestano attività di volontariato in qualità di soci e partecipano alle attività dell'associazione. I soci hanno il diritto di essere eletti negli organi direttivi regionali e nazionali.

Per espletare attività di volontariato, tutti i lavoratori hanno diritto di chiedere al datore di lavoro delle forme di flessibilità di orario o delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale (Art. 17, Legge 11 agosto 1991 n° 266).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese sostenute ed

autorizzate (Art. 2, Legge 11 agosto 1991 n° 266).

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'organizzazione di cui fa parte.

TORNA

© Copyright Associazione Tutor Onlus 2006 – Diritti riservati

Visite tot. 178347 ShinyStat™ Visite oggi 26